



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Istruzione



Konferenz der kantonalen Verantwortlichen für Militär, Bevölkerungsschutz und Zivilschutz (KVMBS)

Conférence des responsables cantonaux des affaires militaires, de la protection de la population et de la protection civile (CRMPPCI)

Conferenza dei responsabili cantonali del militare, della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPPCI)

DIRETTIVE

Versione 21.08.2019

inerenti al

regolamento d'esame di istruttrice/ore della protezione civile con attestato federale

del 17 dicembre 2018

Sulla base del punto 2.21 lett. a del regolamento d'esame professionale di istruttrice/ore della protezione civile, la commissione di garanzia della qualità emana le seguenti direttive:

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	4
1.1	Scopo delle direttive	4
1.2	Destinatari	4
1.3	Validità	4
1.4	Ente esaminatore	4
1.5	Commissione di garanzia della qualità (di seguito commissione GQ)	4
1.6	Direzione dell'esame	4
1.7	Gruppi di autori dell'esame	5
1.8	Esperti	5
1.9	Segreteria della commissione GQ	5
1.10	Iter per conseguire l'attestato federale di istruttrice/ore della protezione civile	6
2	INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO.....	7
2.1	Procedimento amministrativo	7
2.2	Iscrizione	7
2.3	Ammissione.....	7
2.4	Decorso cronologico.....	7
3	INFORMAZIONI SUI MODULI.....	8
3.1	Offerente dei moduli	8
3.2	Ammissione.....	8
3.3	Valutazione delle prestazioni	8
3.4	Equipollenza.....	8
3.5	Dispensa da parte di moduli	8
3.6	Certificati modulari.....	8
3.7	Durata di validità dei certificati modulari.....	9
3.8	Ripetizione delle prove finali dei moduli	9
4	ESAME FINALE	10
4.1	Parti d'esame	10
4.2	Ausili	11
4.3	Criteri di valutazione	12
4.4	Assegnazione dei voti.....	12
4.5	Scala delle note.....	12
4.6	Ricorso	12
5	ENTRATA IN VIGORE	13
6	APPENDICE.....	14
6.1	Appendice 1: Profilo di qualificazione	14

6.2	Appendice 2: Descrizione dei moduli	14
6.3	Appendice 3: Promemoria Parte d'esame 1	14
6.4	Appendice 4: Promemoria Parte d'esame 2	14

1 INTRODUZIONE

1.1 Scopo delle direttive

Le presenti direttive contengono informazioni complementari sul regolamento d'esame del 17 dicembre 2018 relativo all'esame professionale per conseguire il titolo di «istruttrice/ore della protezione civile (di seguito PCi) con attestato federale».

1.2 Destinatari

Le presenti direttive sono destinate principalmente ai candidati all'esame professionale di istruttrici/ori della PCi.

1.3 Validità

Al momento della pubblicazione dell'esame finale, le direttive valide per l'esame vengono pubblicate sul sito web dell'Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP (www.babs.admin.ch).

1.4 Ente esaminatore

L'ente esaminatore è la commissione di garanzia della qualità.

1.5 Commissione di garanzia della qualità (di seguito commissione GQ)

Ai sensi del punto 2.11 del regolamento d'esame, la commissione GQ è composta da nove membri provenienti dai seguenti ambiti:

- quattro rappresentanti della divisione Istruzione dell'UFPP;
- cinque rappresentanti della CRMPPCi: il presidente del gruppo specialistico Intervento e istruzione della protezione civile, un capufficio delegato per ciascuno dei quattro gruppi regionali di lavoro Svizzera orientale, Svizzera centrale, Svizzera nordoccidentale e Svizzera latina.

Oltre ai compiti descritti nel regolamento d'esame secondo il punto 2.21, la commissione GQ assume i seguenti compiti:

- tiene riunioni ed è responsabile del verbale;
- assicura la comunicazione e il coordinamento dell'organizzazione dell'esame;
- firma gli attestati federali;
- convalida e autorizza le parti dell'esame e approva il programma dell'esame;
- definisce i principi dell'esame e le direttive che disciplinano le eccezioni e le esclusioni;
- definisce i requisiti per i membri della direzione d'esame, gli autori dell'esame e gli esperti (diplomi richiesti, esperienza professionale, età, ecc.);
- nomina un direttore dell'esame e il/i sostituto/i;
- organizza incontri informativi per i candidati d'esame;
- presenza periodicamente agli esami e valuta il procedimento generale;
- delega e controlla l'organizzazione e la pianificazione dell'esame.

1.6 Direzione dell'esame

La direzione dell'esame prepara l'esame in collaborazione con la segreteria per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione (rispetto delle scadenze per la pubblicazione dell'esame, l'iscrizione e le conferme; convocazione degli esaminatori e loro remunerazione, traduzioni, prenotazione di camere e altre ubicazioni, conservazione dei documenti d'esame).

1.7 Gruppi di autori dell'esame

I gruppi di autori sono persone provenienti dal gruppo di esperti. Essi sono fondamentalmente responsabili di elaborare i contenuti dell'esame. A tal fine, progettano e sviluppano le varie parti che compongono l'esame federale.

1.8 Esperti


Gli esperti provengono dai Cantoni e dalla divisione Istruzione dell'UFPP e sono nominati dalla commissione GQ.

1.9 Segreteria della commissione GQ

La segreteria della commissione GQ è gestita dall'UFPP. L'indirizzo è il seguente:

Segreteria Commissione GQ
c/o Centro federale d'istruzione
Kilchermatt 2
3150 Schwarzenburg
+41 58 469 38 11
e-mail: qsk@babs.admin.ch

1.10 Iter per conseguire l'attestato federale di istruttrice/ore della protezione civile



Il contenuto e le esigenze dei singoli moduli nonché il tipo di certificati di fine modulo sono elencati nelle descrizioni dei moduli in appendice alle presenti direttive.

2 INFORMAZIONI SUL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO

2.1 Procedimento amministrativo

L'organizzazione dell'esame e le informazioni sull'orario, il luogo e le tasse d'iscrizione sono pubblicate sul sito web dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Inoltre, le succitate informazioni saranno comunicate per iscritto ai candidati insieme alla convocazione.

2.2 Iscrizione

Per iscriversi agli esami federali occorre inviare la relativa documentazione alla segreteria tenendo conto delle indicazioni al punto 3.2 del regolamento:

- scadenza secondo il punto 3.21 del regolamento d'esame;
- formulario d'iscrizione con gli allegati elencati al punto 3.22 del regolamento d'esame.

2.3 Ammissione

L'ammissione è disciplinata al punto 3.3 del regolamento d'esame.

La prova della pratica professionale deve essere documentata insieme al formulario d'iscrizione. La pratica richiesta è accreditata all'esame fino al momento dell'iscrizione.

La commissione GQ decide se la pratica professionale indicata vale per l'ammissione.

2.4 Decorso cronologico

Secondo il punto 3.11 del regolamento d'esame, il calendario è il seguente:

5 mesi prima dell'inizio dell'esame	Pubblicazione dell'esame nelle tre lingue ufficiali
Al più tardi 4 mesi prima dell'inizio dell'esame	Iscrizione dei candidati secondo l'art. 3.21 del regolamento d'esame presso la segreteria della commissione GQ
3 mesi prima dell'inizio dell'esame	Decisione scritta ai candidati in merito all'ammissione all'esame finale secondo il punto 3.33 del regolamento d'esame
10 settimane prima dell'inizio dell'esame	Inoltro del lavoro scritto dei candidati in tre copie alla segreteria della commissione GQ
8 settimane prima dell'inizio dell'esame	Consegna dell'elenco degli esperti ai candidati
7 settimane prima dell'inizio dell'esame	Ultimo termine per ritirare l'iscrizione all'esame finale secondo il punto 4.21 del regolamento d'esame Ultimo termine per inoltrare una domanda di riconsulenza di un esperto, debitamente motivata e indirizzata alla commissione GQ, come da punto 4.14 del regolamento d'esame.
30 giorni prima dell'inizio dell'esame	Convocazione dei candidati all'esame finale secondo il punto 4.13 del regolamento d'esame

3 INFORMAZIONI SUI MODULI

3.1 Offerente dei moduli

L'UFPP è responsabile per

- la decisione in merito all'ammissione ai moduli;
- lo svolgimento corretto dei moduli;
- l'organizzazione e la valutazione dei certificati di fine modulo;
- il rilascio dei certificati di fine modulo.

3.2 Ammissione

Le condizioni d'ammissione a un modulo sono:

- attestato federale di capacità o qualifica equivalente;
- istruttrice/ore della protezione civile a tempo pieno della Confederazione, di un cantone, di una regione o di un comune;
- condizioni d'ammissione complementari secondo le descrizioni dei moduli.

La commissione GQ raccomanda di conseguire innanzitutto il modulo «Animare corsi per adulti»

3.3 Valutazione delle prestazioni

I moduli vengono valutati con «superato» o «non superato».

È possibile inoltrare un ricorso motivato contro la valutazione dei moduli alla commissione GQ. Il termine di ricorso è fissato a 30 giorni dal ricevimento della decisione. La commissione GQ valuta e decide in modo definitivo.

3.4 Equipollenza

La prova per i certificati di fine modulo può essere fornita anche tramite una valutazione di equipollenza. La commissione GQ decide in merito all'equipollenza. L'elenco delle equipollenze più correnti, un promemoria sulla valutazione dell'equipollenza e i formulari sono pubblicati sul sito web dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

3.5 Dispensa da parte di moduli

Su richiesta, i partecipanti possono essere dispensati da parti di moduli. La commissione GQ decide in merito alla dispensa. Un promemoria sulla dispensa da parti di moduli e i formulari sono pubblicati sul sito web dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

Alla domanda di dispensa occorre allegare i seguenti documenti:

- il formulario debitamente compilato dal richiedente e firmato dal capo della formazione del cantone;
- tutti i documenti necessari, specifici al modulo, come spiegato al punto 3 del «Foglio informativo per l'esonero da parti di moduli»;
- un rapporto di riflessione firmato dal capo della formazione del cantone.

3.6 Certificati modulari

I partecipanti che hanno superato un modulo ricevono un certificato che attesta l'assolvimento del modulo e permette di accedere agli esami federali. I certificati contengono le seguenti informazioni:

- nome del modulo
- luogo/ghi di svolgimento del modulo
- nome e cognome del partecipante, data di nascita, origine
- attestato di superamento degli esami del modulo
- competenze acquisite e contenuti del modulo seguito

- data di rilascio
- periodo di validità
- firma del capo della scuola d'istruttori

3.7 Durata di validità dei certificati modulari

I certificati modulari sono una condizione imprescindibile per l'ammissione all'esame professionale per l'attestato federale di istruttore della PCi e sono validi per un periodo di cinque anni dalla data del rilascio.

Per i vecchi certificati modulari occorre inoltrare una valutazione di equipollenza. I certificati modulari di vecchia data sono sufficienti come giustificativo oltre all'autovalutazione.

3.8 Ripetizione delle prove finali dei moduli

Le prove finali dei moduli non superate possono essere ripetute due volte.

4 ESAME FINALE

4.1 Parti d'esame

Parte d'esame	Voce d'esame	Tipo d'esame	Durata	Ponderazione delle voci	Ponderazione delle parti d'esame
1	1.1 Lavoro scritto	scritto	*	doppia	75%
	1.2 Presentazione	orale	25 min.	singola	
	1.3 Colloquio	orale	25 min.	singola	
2	Analisi di un caso	orale	60 min.	singola	25%
Totale			110 min.		

Parte d'esame 1

Obiettivo: pianificazione e valutazione di una formazione orientata all'intervento

Procedimento: dopo aver analizzato la capacità operativa di militi della protezione civile, il candidato deve elaborare un'istruzione conforme alle esigenze, pianificarne l'esecuzione e valutarla. L'intero procedimento dev'essere documentato e quindi presentato e difeso dinanzi agli esperti.

Voce 1.1: Lavoro scritto

Con il lavoro scritto vengono valutati gli ambiti di competenza operativa «A. Applicare le competenze specifiche secondo il livello e in modo finalizzato agli obiettivi», «B. Formare i militi della protezione civile», «D. Sviluppare, svolgere e valutare esercitazioni d'intervento», «F. Dirigere un'organizzazione di protezione civile nel ruolo di comandante» e «G. Perfezionarsi professionalmente». I dettagli e i criteri di prestazione sono elencati nel profilo di qualificazione e nelle descrizioni dei moduli in appendice alle direttive.

* Il lavoro scritto viene redatto prima dell'esame e dev'essere inoltrato 10 settimane prima dell'inizio dell'esame. Informazioni dettagliate figurano nel promemoria «Parte d'esame 1» in appendice alle direttive.

Voce 1.2: Presentazione

Con la presentazione vengono valutati gli ambiti di competenza operativa «A. Applicare le competenze specifiche secondo il livello e in modo finalizzato agli obiettivi» e «E. Fornire consulenza in materia d'istruzione e su questioni tecniche». I dettagli e i criteri di prestazione sono elencati nel profilo di qualificazione e nelle descrizioni dei moduli in appendice alle direttive.

Il candidato è in grado di informare e sensibilizzare un determinato pubblico (specialisti o non specialisti) sul tema del lavoro scritto. A tal fine utilizza ausili adeguati per la presentazione. Il pubblico della presentazione deve essere definito in anticipo in base al tema.

Informazioni dettagliate figurano nel promemoria «Parte d'esame 1» in appendice alle direttive.

Voce 1.3: Colloquio

Durante il colloquio vengono valutati gli ambiti di competenza operativa «A. Applicare le competenze specifiche secondo il livello e in modo finalizzato agli obiettivi», «B. Formare i militi della protezione civile», «D. Sviluppare, svolgere e valutare esercitazioni d'intervento», «F. Dirigere un'organizzazione di protezione civile nel ruolo di comandante» e «G. Perfezionarsi professionalmente». I dettagli e i criteri di prestazione sono elencati nel profilo di qualificazione e nelle descrizioni dei moduli in appendice alle direttive.

I candidati rispondono alle domande degli esperti sul lavoro scritto e sulla presentazione.

Parte d'esame 2: Analisi di un caso

Obiettivo: consulenza professionale e colloqui su questioni didattiche e specialistiche vicine alla pratica

Con questa parte d'esame si valutano gli ambiti di competenza operativa «A. Applicare le competenze specifiche secondo il livello e in modo finalizzato agli obiettivi», «B. Formare i militi della protezione civile», «C. Valutare i militi della protezione civile, tenere colloqui di qualificazione» e «E. Fornire consulenza in materia d'istruzione e su questioni tecniche». I dettagli e i criteri di prestazione sono elencati nel profilo di qualificazione e nelle descrizioni dei moduli in appendice alle direttive.

Parte A

Tempo di preparazione: 25 minuti

Presentazione: 10 minuti

Domande: 5 minuti

Dopo 25 minuti di preparazione, il candidato deve prendere posizione con un esperto per 10 minuti su un problema di natura tecnica in base alla situazione di partenza consegnatagli per iscritto e successivamente rispondere alle domande degli esperti per 5 minuti.

Parte B

Tempo di preparazione: 5 minuti

Colloquio: 10 minuti

Autoriflessione: 5 minuti

Dopo 5 minuti di preparazione, il candidato deve tenere un colloquio di 10 minuti con un esperto sulla base della situazione di partenza consegnatagli per iscritto. Si tratta di affrontare una situazione in modo pertinente e professionale. Successivamente il candidato deve riflettere per 5 minuti sulla propria prestazione.

4.2 Ausili

Gli ausili ammessi vengono comunicati dalla direzione dell'esame con la convocazione e resi disponibili se necessario. Altri ausili non sono ammessi. Se vengono utilizzati ausili non ammessi, la commissione d'esame decide in merito all'esclusione del candidato secondo il punto 2.21 del regolamento d'esame.

4.3 Criteri di valutazione

La materia d'esame corrisponde al profilo professionale secondo il punto 1.2 del regolamento d'esame e agli ambiti di competenza operativa A-G definiti nel profilo di qualificazione in appendice alle presenti direttive. I criteri di prestazione elencati negli ambiti di competenza operativa definiscono il contenuto e il livello degli esami.

I criteri di valutazione dettagliati sono comunicati in anticipo ai candidati.

4.4 Assegnazione dei voti

Per ogni voce d'esame viene assegnato un voto intero o provvisto di un mezzo punto.

I voti delle parti d'esame sono calcolati sulla base dei voti ponderati delle singole voci. I voti vengono arrotondati al decimale più vicino.

Il voto complessivo dell'esame finale corrisponde alla media ponderata dei voti delle singole parti d'esame ed è arrotondato a un decimale.

4.5 Scala delle note

Le valutazioni sulla scala delle note sono le seguenti:

Nota 6:	ottimo	Nota 3:	insufficiente
Nota 5:	buono	Nota 2:	gravemente insufficiente
Nota 4:	sufficiente	Nota 1:	pessimo

4.6 Ricorso

Ai sensi del punto 7.31 del regolamento d'esame i candidati possono presentare ricorso alla SEFRI contro una valutazione d'esame o una decisione negativa della commissione GQ entro 30 giorni dalla sua comunicazione. I promemoria sul ricorso e sul diritto di esaminare gli atti possono essere consultati sul sito web della SEFRI:

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/bildung/la-formazione-professionale-superiore/esami-federali--in-generale/candidati-e-titolari-degli-attestati.html>

www.sefri.admin.ch (Formazione > La formazione professionale superiore > Gli esami federali in generale > Candidati e titolari degli attestati)

5 ENTRATA IN VIGORE

Le presenti direttive entrano in vigore il 01.01.2020.

Ufficio federale della protezione della popolazione, divisione Istruzione (UFPP,
div Istr)

e

Conferenza dei responsabili cantonali del militare, della protezione della
popolazione e della protezione civile (CRMPPCi)



Capodivisione Istruzione



Presidente della commissione GQ

6 APPENDICI

6.1 Appendice 1: Profilo di qualificazione

6.2 Appendice 2: Descrizione dei moduli

6.3 Appendice 3: Promemoria Parte d'esame 1

6.4 Appendice 4: Promemoria Parte d'esame 2